

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-802 del 12/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GOSSOLENGO, STRADA STATALE 45 N. 96, RICHIESTA DALLA DITTA MOLICAR S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-760 del 09/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GOSSOLENGO, STRADA STATALE 45 N. 96, RICHIESTA DALLA DITTA MOLICAR S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Gossolengo (PC) in data 04/10/2025, trasmessa con nota prot. n. 13035 del 08/10/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 177922 in pari data – pratica Sinadoc 31924/2025 - dal procuratore della ditta MOLICAR S.R.L. (P.IVA 01630650339), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di *"fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi"* svolta presso lo stabilimento ubicato in Gossolengo (PC), Strada Statale 45 n. 96 (anche sede legale), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) - DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) - DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 182987 del 16/10/2025 ARPAE SAC Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 184487 del 17/10/2025 ARPAE SAC ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota prot. n. 196224 del 05/11/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- la ditta con nota acquisita al prot. n. 207170 del 21/11/2025 ha richiesto ad ARPAE SAC una proroga per la presentazione delle integrazioni documentali, concessa da ARPAE SAC con nota prot. n. 208477 del 24/11/2025;
- la ditta con nota acquisita al prot. n. 217300 del 09/12/2025 e nota acquisita al prot. n. 223572 del 16/12/2025 ha trasmesso ad ARPAE SAC Piacenza la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. ARPAE n. 5294 del 13/01/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con nota sopracitata acquisita al prot. ARPAE n. 177922 del 08/10/2025, la ditta ha trasmesso la relazione denominata "Relazione tecnica inquinamento acustico", redatta ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006, nonché parere favorevole in ordine alla matrice "impatto acustico" ex L. 447/1995 espressi dal Comune di Gossolengo con nota acquisita al prot. ARPAE n. 184891 del 20/10/2025;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 5285 del 13/01/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni dell'AUSL di Piacenza acquisito al prot. ARPAE n. 6164 del 14/01/2026;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025 - 1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal

Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa MOLICAR S.R.L. (P.IVA 01630650339), per l'attività di *"fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi"* da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo (PC), Strada Statale 45 n. 96 (anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **MOLICAR S.R.L.** (P.IVA 01630650339), per lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo (PC), Strada Statale 45 n. 96, relativamente all'attività di *"fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi"*, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gossolengo, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc.

- disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE, adottato con Delibera D.G. n. 9 del 30/01/2026 (con sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE adottato con Delibera D.G. n. 9 del 30/01/2026 (con sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc 31924-25 (rif. attività n. 12 del 03/02/2026).	
MOLICAR S.R.L. (C. FISC. 01630650339) - attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi - stabilimento sito in Comune di Gossolengo Strada Statale 45 n. 96.	
DESCRIZIONE	
Da quanto prodotto emerge che: - vengono richieste alcune modifiche all'attività autorizzata, in considerazione delle mutate condizioni di mercato; - l'intero "Reparto vetroresina" verrà definitivamente dismesso, eliminando pertanto le emissioni associate agli impianti autorizzati (E7, E8 ed E9); - le "lavorazioni meccaniche" consistenti in taglio, piegatura e foratura, sono previste in futuro quasi esclusivamente per "correggere" imperfezioni e/o difetti di fabbrica. Viene specificato che tali lavorazioni vengono effettuate con attrezzature operanti "a secco" che non prevedono utilizzo di oli/emulsioni e che non sono causa di emissioni diffuse; - l'attività di verniciatura subirà un ridimensionamento, con la dismissione della "cabina-forno 3" (emissione E14). Il relativo bruciatore (emissione E17) verrà dislocato e posto a supporto dell'impianto "cabina forno 1"; - durante la fase di essiccazione è prevista una minor portata in emissione per effetto di un ricircolo dell'aria finalizzato ad ottimizzare il processo consumando meno energia termica; - il consumo massimo giornaliero di utilizzo di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli utilizzati per l'attività di lavaggio) è pari a 25 kg/giorno. La massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati è pari a 14,7 kg; - il consumo massimo teorico di solventi complessivo è pari a 3230 kg/anno (14,7 *220 giorni); - è previsto un consumo del "diluyente nitro" pari a 2150 kg/anno, così ripartito: 45% per la pulizia delle attrezzature utilizzate per l'attività di verniciatura (tot. 967,5 kg/anno), 45% per la pulizia di superficie dei prodotti (tot. 967,5 kg/anno), 10% per la miscelazione dei prodotti vernicianti (tot. 221 kg/anno); - il consumo massimo teorico di COV correlato all'attività rientrante nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 è stimabile in circa 2262,5 kg/anno; - mediamente, nei prodotti vernicianti pronti all'uso, il contenuto di sostanze solide si attesta al 60% in massa, ma è possibile che per determinate fasi di verniciatura tale soglia non venga pienamente raggiunta. Anche per tale ragione, l'azienda ha deciso di mantenere per gli impianti a cui sono associate le emissioni E1, E1A, E2, E2A l'abbattimento a carboni attivi; In relazione all'istanza sono pervenuti i seguenti contributi: - nota n. 5285 del 13/1/2026 con cui il ST di Arpae di Piacenza esprimeva parere favorevole secondo determinate condizioni; - nota n. 2891 del 14/01/2026 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza esprimeva parere favorevole secondo determinate prescrizioni. Non risulta pervenuto alcun parere da parte del Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 in esito alla nota del SAC di Arpae di Piacenza n. 184487 del 17/10/2025 di indizione della conferenza di servizi, nonché alla successiva nota del medesimo n. 5294 del 13/1/2026.	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
EMISSIONE N. E1 CABINA FORNO 1	
Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT + c.a.

EMISSIONE N. E1A CABINA FORNO 1

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT+c.a.

EMISSIONE N. E2 CABINA FORNO 2

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT+c.a.

EMISSIONE N. E2A CABINA FORNO 2

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT+c.a.

EMISSIONE N. E4 GENERATORE ARIA CALDA FORNO 1 FUNZIONANTE A METANO - P=162 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	6 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 GENERATORE ARIA CALDA FORNO 2 FUNZIONANTE A METANO - P=162 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	6 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E12 GRIGLIATO DI CARTEGGIATURA

Portata massima	8750 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	6 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E13 GRIGLIATO DI CARTEGGIATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno

Durata massima giornaliera	6 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E15 CABINA FORNO 4

Portata massima	17500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E16 CABINA FORNO 5

Portata massima	17500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E18 GENERATORE ARIA CALDA CABINA FORNO 4 FUNZIONANTE A METANO - P=162 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E19 GENERATORE ARIA CALDA CABINA FORNO 4 FUNZIONANTE A METANO - P=162 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E20 GENERATORE ARIA CALDA CABINA FORNO 4 FUNZIONANTE A METANO - P=116 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E21 FORNO COTTURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 GRIGLIATO DI CARTEGGIATURA

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E23 GRIGLIATO DI CARTEGGIATURA

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E24 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E25 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E26 BRUCIATORE CABINA FORNO DI VERNICIATURA A META FUNZIONANTE A METANO - P=390 kW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 BRUCIATORE CABINA FORNO DI VERNICIATURA A META FUNZIONANTE A METANO - P=162 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

1. per le sostanze interessate restano fermi i limiti stabiliti dalla parte I dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
2. Deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione delle emissioni diffuse; in particolare:
 - le operazioni di pulizia di superficie, verniciatura, appassimento ed essiccazione e pulizia attrezzature devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria; la verniciatura deve avvenire in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - le operazioni di carteggiatura devono essere svolte negli impianti dedicati, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria;
3. il gestore deve privilegiare l'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
4. il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 25 kg/giorno ed un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 22,1 kg/g; il consumo medio va calcolato sulla base del registro di cui al punto seguente;
5. i giorni, le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (distinguendo tra il quantitativo impiegato per pulizia delle attrezzature, pulizia delle superfici e miscelazione prodotti vernicianti), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno settimanale, su appositi registri, con pagine bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
6. devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
7. devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - input massimo di COV dello stabilimento correlato all'impiego di materie prime contenenti tale inquinante: **3250 kg/anno**;
 - input massimo di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **2265 kg/anno**;
 - limite emissione annua, al netto dei rifiuti prodotti, di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **830 Kg/anno**;
 - limite emissione diffusa, al netto dei rifiuti prodotti, associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **25% dell'input di solvente per tale attività**;
8. **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimenti ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi utilizzati di prodotti vernicianti e diluenti (**distinguendo tra quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, pulizia attrezzature e preparazione delle vernici**), suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
9. i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
10. per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse

verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

11. tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
12. a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
13. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
14. le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
15. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
16. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
17. i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
18. fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E4, E5, E17, E18, E19, E20, ed E26 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas naturale (cd. Metano);
19. le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
20. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂):** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂):** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all.1);
 - **Composti organici volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
 - **Composti organici volatili (singoli composti):** UNI EN 13649:2015;
21. per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
22. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
23. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
24. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
25. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
26. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
27. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
28. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
29. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

30. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
31. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 177922 del 8/10/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.